

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Aprile 2014**

**Corte Costituzionale**

**[Corte Costituzionale, sentenza 2 aprile 2014, n. 69 - Pres. Silvestri, Red. Morelli](#)**

*È costituzionalmente illegittimo l'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applicano anche ai giudizi già pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto.*

*L'efficacia retroattiva della legge trova un limite nel principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico, il mancato rispetto del quale si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva.*

*Con riguardo a disposizioni processuali sui termini dell'azione, deve escludersi che l'istituto della decadenza tollerati, per sua natura, applicazioni retroattive, non potendo logicamente configurarsi una ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato.*

Con la sentenza in esame, la Corte si pronuncia sull'applicabilità anche ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 38 del d.l. 6 luglio 2011 dei mutati termini di esercizio dei diritti da parte degli assicurati in materia di trattamenti pensionistici. Ed infatti, il predetto decreto modificava tali termini sostituendo il termine di prescrizione decennale fissato per le domande giudiziali volte ad ottenere l'adeguamento delle prestazioni già riconosciute per un importo inferiore al dovuto, con la decadenza triennale per le domande di accessori del credito (e cioè alla medesima decadenza prescritta per le domande di riconoscimento del diritto stesso alla pensione) e dalla prescrizione quinquennale per le domande di corresponsione di ratei arretrati. E ciò al dichiarato fine di produrre risparmi nel settore previdenziale riducendo i tempi di esercizio del diritto degli assicurati alle prestazioni pensionistiche, attraverso uno strumento che, secondo la difesa erariale, avrebbe costituito una norma d'interpretazione autentica e, pertanto, non censurabile in linea di principio.

A tale riguardo, sottolinea la Corte che, a prescindere dalla considerazione effettuata dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 6959 del 2012, ha confermato la natura innovativa di detta ultima disposizione, al fine di verificare la legittimità di una norma con effetti retroattivi, non è decisivo l'accertamento del suo carattere interpretativo o meno, quanto la valutazione se sua la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori o interessi costituzionalmente protetti.

In tal senso, la Corte richiamando la sua giurisprudenza consolidata in punto di termini dell'azione che esclude che l'istituto della decadenza possa tollerare applicazioni retroattive, osserva che la norma censurata prevede l'estinzione del diritto ad accessori o ratei arretrati di già riconosciute prestazioni pensionistiche, diritto il cui titolare confidava, sulla base della pregressa consolidata giurisprudenza, essere unicamente soggetto alla prescrizione decennale, ove la domanda

di accessori o di ratei arretrati non risulti proposta nel più breve termine triennale di decadenza od in quello quinquennale di prescrizione.

Pertanto, violando il principio del legittimo affidamento del titolare del diritto, essa è costituzionalmente illegittima.

## **Ricorsi amministrativi – Ricorso straordinario**

### **Corte Costituzionale, sentenza 2 aprile 2014, n. 73 - Pres. Silvestri, Red. Cassese**

*È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui, stabilisce che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, Sezione prima,*

*Deve riconoscersi la legittimazione del Consiglio di Stato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.*

La sentenza in esame trae origine dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato, Sezione I, con riferimento al caso di un dipendente regionale che aveva impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, le determinazioni dirigenziali relative a una procedura selettiva per mobilità interna. In particolare, osserva il giudice *a quo* che tale ricorso, avente ad oggetto una controversia in tema di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato spettante alla cognizione della giurisdizione ordinaria, era però stato ritenuto inammissibile a seguito della modifica legislativa avvenuta con l'articolo 7, comma 8, del d.lgs. n. 104 del 2010. Ad opinione del Consiglio di Stato costituendo tale modifica una revisione sostanziale nell'ambito del sistema del ricorso straordinario, quale prefigurato dal legislatore sin dall'origine e consolidato da una secolare giurisprudenza, era stata illegittimamente introdotta con una decretazione legislativa, in mancanza di alcun esplicito riferimento nella legge delega al particolare "oggetto" in discorso.

La Corte, dopo aver riconosciuto la legittimazione del Consiglio di Stato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente dello Stato, in ragione dell'acquisita natura giustiziale di tale rimedio, dichiara la questione non fondata.

Ed infatti, il giudice delle leggi esclude che la disposizione censurata si riferisca ad un oggetto estraneo alla delega contenuta nell'art. 44 della legge n. 69 del 2009. E ciò in quanto, essendo tale norma volta a coordinare i rapporti fra la giurisdizione amministrativa e l'ambito di applicazione di un rimedio giustiziale, attratto per alcuni profili nell'orbita della giurisdizione amministrativa medesima, in quanto metodo alternativo di risoluzione di conflitti, essa rientra nell'oggetto della legge di delega nella parte in cui deferisce il riordino delle norme vigenti "*sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni*".

Quanto, invece, alla censura in merito al presunto effetto innovativo delle norma, la Corte osserva che l'esperibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica anche per controversie devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in regime di concorrenza e non di alternatività con tale giurisdizione, si basava su una risalente tradizione interpretativa, consolidatasi, *praeter legem*, nel presupposto della natura amministrativa del rimedio, venuto meno con la legge n. 69 del 2009. Nel nuovo contesto, una simile concorrenza si trasformerebbe in una inammissibile sovrapposizione fra un rimedio giurisdizionale ordinario e un rimedio giustiziale amministrativo, che è a sua volta alternativo al rimedio giurisdizionale amministrativo e ne ricalca solo alcuni tratti strutturali e funzionali. Ed è proprio per risolvere questa anomalia che la disposizione censurata,

superando l'assetto consolidatosi in via interpretativa, ha limitato l'ammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica alle sole controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Tale soluzione, che avrebbe potuto ricavarsi dal sistema, è comunque la conseguenza logica di una scelta compiuta dalla legge n. 69 del 2009.

Sotto tale profilo, la norma censurata risponde, quindi, ad una evidente finalità di ricomposizione sistematica, compatibile con la qualificazione di delega di riordino o riassetto normativo propria dell'art. 44 della legge n. 69 del 2009.

Pertanto, la Corte dichiara non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 104 del 2010.

## **Corte Costituzionale - Conflitti di attribuzione tra Stato e Regione**

### **Corte Costituzionale, sentenza 8 aprile 2014, n. 79 - Pres. Silvestri, Red. Tesaurò**

*La finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali è parte della finanza pubblica allargata. Pertanto, il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi ultimi, indirettamente, vengono ad incidere sull'autonomia regionale di spesa, per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari. Tuttavia, affinché questi vincoli possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali, devono riguardare l'entità del disavanzo di parte corrente, oppure, ma solo in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale, la crescita della spesa corrente. E ciò in quanto, ove tale spesa non sia contenuta, essa è ineludibilmente destinata a produrre disavanzo e quindi a porre a rischio gli obiettivi di finanza pubblica e con essi, indirettamente, anche i vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.*

*Va dichiarata l'illegittimità costituzionale del terzo periodo del comma 2 dell'art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede che, in caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze «è comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno», «sino all'anno 2015»*

In particolare, la Corte richiama la sua costante giurisprudenza per la quale è consentito al legislatore statale imporre limiti alla spesa di enti pubblici regionali, che si configurano quali principi di coordinamento della finanza pubblica, anche nel caso in cui gli obiettivi di riequilibrio della medesima tocchino singole voci di spesa a condizione che: (a) tali obiettivi consistano in un contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente, in quanto dette voci corrispondano ad un importante aggregato della spesa di parte corrente, come nel caso delle spese per il personale; (b) il citato contenimento sia comunque transitorio, in quanto necessario a fronteggiare una situazione contingente, e non siano previsti in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi. Ciò premesso, la Corte osserva che il terzo periodo dell'articolo 16, comma 2, del d.l. impugnato soddisfa solo alcuni dei richiamati requisiti, nella parte in cui stabilisce che le misure restrittive incidono sui consumi intermedi, i quali costituiscono un rilevante aggregato della spesa di parte corrente e non detta specifiche modalità operative circa gli strumenti con cui attuare il risparmio sulla spesa per i consumi intermedi, che restano in parte

nella discrezionalità della Regione. Ma non soddisfa, viceversa, l'ulteriore condizione della necessaria "transitorietà" delle misure restrittive, nella parte in cui stabilisce che dette misure, che si impongono all'autonomia di spesa ed organizzativa della Regione, sono adottate non per un periodo limitato, per fronteggiare una situazione contingente, ma a tempo indeterminato, disponendo l'adozione del decreto ministeriale "entro il 15 febbraio di ciascun anno".

Esso è, pertanto, costituzionalmente illegittimo per violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, Cost..

## **Corte Costituzionale - Conflitti di attribuzione tra Stato e Regione**

### **Corte Costituzionale, sentenza 8 aprile 2014, n. 79 - Pres. Silvestri, Red. Tesaurò**

*È costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.l. n. 95 del 2012 il quale impone alle Regioni che abbiano sostenuto spese molto elevate per i consumi intermedi, allorché le risorse statali da trasferire non siano sufficienti a "coprire" quelle spese, di versare al bilancio dello Stato le somme residue, per violazione dell'articolo 119, quinto comma, Cost..*

*Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 95 del 2012, limitatamente alle parole "e del terzo periodo" nella parte in cui stabilisce che le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario sono ridotte, per ciascuna Regione, in misura proporzionale agli importi stabiliti anche ai sensi "del terzo periodo" del medesimo comma e, cioè, in proporzione alle spese sostenute per i consumi intermedi, per violazione dell'articolo 119, quinto comma, Cost..*

In tal senso, la Corte richiama la sua giurisprudenza consolidata, per la quale (i) gli interventi statali fondati sulla differenziazione tra Regioni, volti a rimuovere gli squilibri economici e sociali, devono rispettare le modalità fissate dall'art. 119, quinto comma, Cost., senza alterare i vincoli generali di contenimento della spesa pubblica, che non possono che essere uniformi e (ii) ove le risorse acquisite siano destinate ad un apposito fondo perequativo, esse devono essere indirizzate ai soli territori con minore capacità fiscale per abitante.

Nel caso di specie, invece, nessuna delle suddette condizioni è soddisfatta, posto che le disposizioni censurate non contengono alcun indice da cui possa trarsi la conclusione che le risorse in tal modo acquisite siano destinate ad un fondo perequativo indirizzato ai soli territori con minore capacità fiscale per abitante, né che esse siano volte a fornire quelle "risorse aggiuntive", che lo Stato destina esclusivamente a determinate Regioni per scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, con riferimento a specifici ambiti territoriali e/o a particolari categorie svantaggiate.

Dal tenore delle disposizioni impugnate emerge esclusivamente che il maggiore sacrificio imposto alle Regioni per il solo fatto che hanno sostenuto maggiori spese per i consumi intermedi si risolve in una corrispondente maggiore riduzione dei trasferimenti statali, ove non addirittura nell'obbligo di restituzione di risorse già acquisite, che vengono assicurate all'entrata del bilancio dello Stato, senza alcuna indicazione circa la loro destinazione.

Pertanto, conclude la Corte, va dichiarata l'illegittimità delle disposizioni in esame.

## **Giurisdizione – Giurisdizione esclusiva**

### **Corte Costituzionale, sentenza 15 aprile 2014, n. 94 - Pres. Silvestri, Red. Cartabia**

*Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione*

*dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia, per violazione dell'articolo 76 Cost..*

Osserva la Corte che l'art. 44 della legge n. 69 del 2009 contiene una delega per il riordino normativo del processo amministrativo e del riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi, che concede al legislatore delegato un margine di discrezionalità minimo per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante.

Pertanto, anche con riferimento alle sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia, il legislatore delegato, nel momento in cui interveniva in modo innovativo sul riparto di giurisdizione, avrebbe dovuto tenere in debita considerazione i principi e criteri enunciati dalla delega, i quali richiedevano di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori.

E invece, il legislatore delegato, senza tener conto delle prescrizioni della legge di delega, non ha tenuto conto della giurisprudenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, e inserendo modifiche profondamente incidenti sul precedente assetto.

Pertanto, conclude la Corte, deve ritenersi che, nel trasferire alla giurisdizione esclusiva, estesa al merito, del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di Roma, le controversie relative ai provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d'Italia, gli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 104 del 2012 abbiano ecceduto i limiti della delega conferita, con conseguente violazione dell'articolo 76 Cost.

## **Autorità amministrative indipendenti ed autorità equiparate – Banca d'Italia**

### **[Corte Costituzionale, sentenza 15 aprile 2014, n. 94 - Pres. Silvestri, Red. Cartabia](#)**

*Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 17), dell'Allegato 4 al medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abroga l'art. 145, commi da 4 a 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) nella parte in cui abroga l'articolo 145, commi da 4 a 8, del d.lgs. n. 385 del 1993, là dove attribuiscono alla Corte d'appello di Roma la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla Banca d'Italia per violazione dell'articolo 76 Cost...*

*Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abroga gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) per violazione dell'articolo 76 Cost..*

Per effetto di tale intervento, tornano ad avere applicazione le disposizioni illegittimamente abrogate dall'art. 4, comma 1, numeri 17) e 19), dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010.

## Corte Costituzionale - Conflitti di attribuzione tra Stato e Regione

### Corte Costituzionale, sentenza 18 aprile 2014, n. 104 - Pres. Silvestri, Red. Napolitano

*Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 e dell'articolo 11 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 recante "Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale") il quale nell'inserire l'art. 1-bis nella legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare, sentite le associazioni delle imprese, gli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi di equilibrio della rete distributiva in rapporto alle diverse categorie e alla dimensione degli esercizi, tenendo conto anche dell'interesse dei consumatori alla qualità, alla varietà, all'accessibilità e alla convenienza dell'offerta per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost..*

*La nozione di concorrenza riflette quella operante in ambito comunitario e comprende: a) sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e che ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione; b) sia le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche.*

*Dalla natura trasversale della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza" discende che il titolo competenziale delle Regioni a statuto speciale in materia di commercio non è idoneo ad impedire il pieno esercizio della suddetta competenza statale e che la disciplina statale della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le medesime Regioni possono adottare in altre materie di loro competenza.*

In particolare, la Corte, dopo aver riaffermato il principio della natura trasversale della materia della "tutela della concorrenza", e la sua capacità di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 e dell'articolo 11 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 in quanto contrastante con l'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che detta una disciplina di liberalizzazione e di eliminazione di vincoli all'esplicarsi dell'attività imprenditoriale nel settore commerciale.

Tale norma, già ritenuta espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza, dichiara infatti principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

## **Corte Costituzionale - Conflitti di attribuzione tra Stato e Regione**

### **[Corte Costituzionale, sentenza 18 aprile 2014, n. 104 - Pres. Silvestri, Red. Napolitano](#)**

*Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2013 nella parte in cui esclude dal proprio ambito di applicazione l'attività di commercio su area pubblica.*

In particolare osserva la Corte che, nell'escludere dalla applicazione delle norme di liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali quelle su area pubblica, la norma si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. per violazione delle disposizioni, preposte alla tutela della concorrenza, contenute nell'art. 28, comma 13, del d.lgs. n. 114 del 1998, a norma del quale sono invece ammissibili limitazioni solo per esigenze di sostenibilità ambientale o sociale.

Ed infatti, le uniche limitazioni al regime di liberalizzazione tollerate dalla normativa in esame sono solo quelle tassativamente individuate dall'art. 28, comma 13, del d.lgs. n. 114 del 1998, come modificato dal d.lgs. n. 59 del 2010, riconducibili ad esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, a finalità di tutela delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, nonché quelle individuate dall'art. 31 del d.l. n. 201 del 2011.

Dunque, posto che l'impugnato articolo 4 reintroduce sostanzialmente limiti e vincoli in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione, esso è costituzionalmente illegittimo per invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost..

## **Corte Costituzionale - Conflitti di attribuzione tra Stato e Regione**

### **[Corte Costituzionale, sentenza 18 aprile 2014, n. 104 - Pres. Silvestri, Red. Napolitano](#)**

*Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2013 nella parte in cui subordina il rilascio dell'autorizzazione in esso prevista al rispetto degli indirizzi di cui all'art. 1-bis della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale).*

In particolare, la Corte costituzionale rileva che la norma impugnata incide direttamente sulla possibilità di accesso al mercato degli operatori economici, dal momento che preclude l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento degli esercizi commerciali in esso previsti laddove non risultino conformi agli indirizzi fissati dalla Giunta.

Pertanto, inficiando tale norma le misure di liberalizzazione e di eliminazione di vincoli all'esplicarsi dell'attività imprenditoriale nel settore commerciale definite dalla legislazione statale, anche essa viola l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost..

## **Corte Costituzionale - Conflitti di attribuzione tra Stato e Regione**

### **[Corte Costituzionale, sentenza 18 aprile 2014, n. 104 - Pres. Silvestri, Red. Napolitano](#)**

*Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge reg. n. 5 del 2013 nella parte in cui stabilisce che le disposizioni modificate o inserite da tale legge, le quali prevedono sanzioni amministrative, si applicano ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.*

*L'ampia formulazione dall'art. 25, secondo comma, Cost. («Nessuno può essere punito [...]») conduce ad interpretarlo nel senso che ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile – in senso stretto – a vere e proprie misure di sicurezza), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato.*

In particolare, osserva la Corte costituzionale che l'art. 18 impugnato, nell'indicare le varie disposizioni da esso introdotte, le quali devono avere applicazione anche ai procedimenti in corso, richiama espressamente l'art. 11-ter della legge reg. n. 12 del 1999 introdotto dall'art. 12, comma 1, della legge reg. n. 5 del 2013. Tale disposizione prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000 per coloro che esercitino le attività commerciali di cui all'art. 4, senza aver presentato la SCIA. Assoggetta inoltre alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 800 a euro 3.000 coloro che non comunichino ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Dunque, prevedendo tale norma la comminazione di una sanzione amministrativa anche per comportamenti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, essa viola il principio di irretroattività sancito dall'articolo 25 Cost.